




**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA**

## **PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI**

**Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica,  
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio  
Pausania**

Visti i lavori della Commissione penale istituita presso il Tribunale di Tempio Pausania, avente composizione mista e rappresentativa del personale della Magistratura, del personale Amministrativo e dell'Avvocatura, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, riunitasi nel consesso avente ad oggetto la gestione e razionalizzazione della trattazione delle udienze penali, con riguardo anche al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID 19, ad oggi non cessata

### **CONVENGONO E STIPULANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA**

#### **TRATTAZIONE UDIENZA MONOCRATICA**

- 1.** All'udienza di prima comparizione, nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si tratta l'ammissione delle prove, si depositano le prove documentali, si determina il numero delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove, e ove possibile si fissa, sentite le parti, il relativo calendario;
- 2.** all'udienza di prima comparizione non sono citati testi, periti o consulenti, né si assumono prove. Su accordo delle parti si procede solo all'assunzione della

persona offesa - sia essa testimone o parte civile - che sia portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenne o provenga da altra Regione;

**3.** nella prima udienza di comparizione monocratica, e sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, verranno trattati, non più di **20** procedimenti da citazione diretta, da chiamarsi secondo l'orario specificato nella griglia di trattazione, da pubblicarsi sul sito del Tribunale e da comunicarsi alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, nonché all'Ordine Forense che procederà alla divulgazione a tutti gli iscritti, almeno **3** giorni lavorativi liberi prima della data d'udienza, compatibilmente con le incombenze degli uffici. A tali procedimenti potranno aggiungersi quelli da smistare e rinviare per variazione tabellare, trasferimento ruolo al GOP, ed ogni altra motivazione determinante il rinvio. Alla cessazione dell'emergenza sanitaria il numero dei procedimenti sopra indicato verrà aumentato a **25**. A tali procedimenti, in ogni caso, potranno aggiungersi quelli da smistare e rinviare per variazione tabellare, trasferimento ruolo al GOP, ed ogni altra motivazione determinante il rinvio. Nel caso in cui sia in previsione la trattazione mista di udienze di prima comparizione e udienze istruttorie, la griglia sarà comunicata entro cinque giorni liberi prima dell'udienza;

**4.** Nella stessa udienza le parti formuleranno, per ogni singolo processo, le richieste di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., previo rilascio del visto del Procuratore, da acquisirsi anticipatamente, a seguito di deposito dell'istanza di cui all'art. 444 c.p.p, da effettuarsi, laddove possibile, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di udienza presso la Procura della Repubblica, all'indirizzo pec:depositoattipenali.procura.tempiopausania@giustiziacert. Su tali istanze il giudice deciderà subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso. In caso di richiesta di conversione della pena in Lavoro di Pubblica Utilità e in caso di richiesta di sospensione del processo per messa alla prova, il difensore curerà prima dell'udienza la acquisizione della disponibilità di uno degli enti convenzionati con il Tribunale nell'ambito del Circondario per lo svolgimento del LPU e del programma presso l'UEPE, o comunque, della richiesta di programma con relativa attestazione di ricezione e presa in carico. Nella medesima udienza verranno, altresì, formulate le istanze di abbreviato, abbreviato condizionato, oblazione;

**5.** Il deposito delle liste testimoniali, nonché le istanze posticipazione/anticipazione orario udienza, la revoca misura reale o personale, potranno essere depositate in cancelleria, o inoltrate per pec. all'indirizzo: depositoattipenali.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it. L'Avvocato avrà cura di comunicare la sua istanza, di anticipazione orario udienza, differimento o rinvio del procedimento, anche alla Procura, nonché alla controparte processuale,

ove sussistente. Allo stesso modo il difensore di fiducia comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombenza: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice, mediante deposito in Cancelleria;

**6.** le udienze tutte non potranno in ogni caso proseguire oltre le ore 17:00 del pomeriggio, compresa la lettura del dispositivo. Salva l'eccezionale esigenza di portare a termine l'istruttoria già iniziata, ovvero la discussione di una parte in corso ed in tutti i casi in cui il Giudice necessita di maggior tempo per elaborare il proprio dispositivo in ragione della complessità del caso. I difensori titolari dei procedimenti per i quali il Giudice dovrà dare lettura del dispositivo avranno cura di garantire la loro presenza in aula, all'orario indicato dal Giudice, o nominare un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. In ogni caso, si richiede la presenza dei difensori di fiducia e d'ufficio, assegnatari per procura conferita o per rotazione turnaria, dei procedimenti penali, l'assenza reiterata, e non giustificata, degli stessi sarà segnalata.

**7.** nelle udienze deputate allo svolgimento di attività istruttoria, (audizione testimoni, conferimento incarico periti, audizione periti), nonché discussioni, non potranno essere trattati processi in numero superiore a **15**, durante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid 19. A tali procedimenti potranno aggiungersi quelli da smistare e rinviare per variazione tabellare, trasferimento ruolo al GOP, ed ogni altra motivazione determinante il rinvio. Tale numero verrà aumentato a **20** al momento della cessazione dell'emergenza Covid 19. A tali procedimenti potranno aggiungersi quelli da smistare e rinviare per variazione tabellare, trasferimento ruolo al GOP, ed ogni altra motivazione determinante il rinvio. La griglia dei procedimenti in trattazione per istruttoria verrà comunicata al Consiglio dell'Ordine e alla Procura della Repubblica almeno 5 giorni lavorativi liberi prima dell'udienza. Laddove il ruolo di udienza non contemplasse fascicoli per cui sia già previsto il preventivo rinvio, non si procederà alla pubblicazione della griglia e si procederà alla mera comunicazione di trattazione integrale dei procedimenti, fatta salva la necessità di differenziare gli orari di trattazione dei singoli procedimenti, ove non precedentemente operata.

**8.** nei processi con imputati detenuti, l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è di regola fissata non oltre due mesi dall'udienza di prima comparizione; nei processi monocratici con imputati non detenuti il rinvio è fissato compatibilmente con il carico del ruolo;

**9.** tutte le udienze hanno inizio rigorosamente alle ore 9.00, ivi comprese quelle di prima comparizione, e proseguono sino alla pausa disposta tra le ore 13.30 e le ore 14.30, per un tempo non inferiore a 40 minuti e non superiore ad

un'ora. Tutti i processi verranno fissati ad orari differenziati, con intervallo minimo almeno di 15 minuti;

**10.** lo stato di gravidanza e gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, costituiscono motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario dedicato. In tali casi il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ed in particolare dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art.16 D. Lgs. 151/01, la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza. Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario dedicato, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo. Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di chiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento. Altresì, il difensore avrà cura di comunicare, ove conosciuto, l'eventuale stato di detenzione per altra causa del proprio assistito;

**11.** ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice. Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l'assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso. All'inizio della trattazione di ogni processo, un addetto curerà la verifica della presenza dei testi citati dalle parti;

**12.** Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, o per impedimento del Giudice, sia necessario rinviare in tutto o in parte l'udienza, la Cancelleria esporrà il relativo avviso sia presso la porta della Cancelleria, sia in quella della sala di udienza e ne darà avviso alla Segreteria della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine, affinché questa ultima avverta gli iscritti.

**TRATTAZIONE UDIENZE G.I.P- TRATTAZIONE UDIENZE G.U.P**

**12.** Le udienze GIP- GUP, qualsiasi sia l'attività da svolgersi, ivi comprese discussione di abbreviati, discussioni ordinarie su richiesta di rinvio a giudizio o istanze di messa alla prova ex art. 168 bis c.p., assunzioni testimoniali per abbreviati condizionati, verifica della instaurazione del regolare contraddittorio, opposizioni all'archiviazione, verranno, comunque, trattate in numero di 20 fascicoli. Potranno aggiungersi i fascicoli da rinviare. Il Giudice avrà cura di organizzare i propri ruoli, inserendo negli stessi in maniera equilibrata sia procedimenti di natura complessa sia quelli di più celere definizione.

**13.** i difensori degli imputati per i quali sia richiesto il rito abbreviato, a prescindere dalla natura dello stesso, avranno cura di comunicare in via congruamente anticipata la scelta del rito al solo fine di consentire una più agevole organizzazione del ruolo. Tale comunicazione verrà eseguita mediante deposito in cancelleria della predetta comunicazione. L'istanza verrà, in ogni caso, formalizzata in udienza;

**14.** nei processi definiti con abbreviato non condizionato, all'atto di ammissione del rito, il PM potrà procedere immediatamente alla discussione e così pure il difensore, laddove non si ponga, per la tarda ora raggiunta, la necessità di rinviare ad una prossima data non superiore a due mesi. Nei processi da celebrarsi con rito abbreviato subordinato all'audizione dei testi, gli stessi dovranno essere esaminati all'udienza successiva a quella del radicamento del rito, con concessione di un termine congruo per la loro citazione;

**15.** per quanto compatibili, varranno per la trattazione delle udienze G.I.P - G.U.P. le stesse disposizioni di cui al punto 4 del presente protocollo;

**16.** per quanto compatibili, varranno per i processi G.I.P e G.U.P le stesse disposizioni di cui al punto 5;

**17.** tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, con intervalli minimi di 15 minuti, in modo da consentire l'espletamento dell'attività programmata e da evitare inutili attese ai testimoni e assembramenti nelle aule di udienza o in prossimità delle stesse;

**18.** le udienze tutte non potranno in ogni caso proseguire oltre le ore 17:00 del pomeriggio, compresa la lettura del dispositivo. Fatte salve eccezionali esigenze. I difensori titolari dei procedimenti per i quali il Giudice dovrà dare lettura del dispositivo avranno cura di garantire la loro presenza in aula, all'orario indicato dal Giudice, o nominare un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.

#### **TRATTAZIONE UDIENZE COLLEGIALI**

**19.** Le udienze collegiali verranno trattate nel numero massimo di 15 procedimenti e per esse varranno, laddove compatibili le disposizioni relative alle udienze monocratiche del dibattimento;

20. nelle udienze deputate allo svolgimento di attività istruttoria, (audizione testimoni, conferimento incarico periti, audizione periti), nonché discussioni, non potranno essere trattati processi in numero superiore a 10;

21. in ipotesi di fascicoli di particolare complessità, con imputati sottoposti a misura custodiale e/o relativi a reati di particolare natura potrà prevedersi, previo consenso della Procura della Repubblica, la trattazione singola in apposite udienze straordinarie, salvo esigenze particolari da valutarsi caso per caso.

22.

Tempio Pausania li 22.3.2021

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TEMPPIO PAUSANIA  
AVV. CARLO SELIS**



**IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA  
DOTT.SSA CATERINA INTERLANDI**



**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA  
DOTT. GREGORIO CAPASSO**

T. P. 8/4/2021



**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TEMPPIO PAUSANIA  
DOTT. GIUSEPPE MAGLIULO**

